



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 7

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI ROMEO PAOLO (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI) E GARELLI PIERLUIGI MARIA (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO) IN MERITO A: "RECEPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DALLA RECENTE LEGGE N. 215 DEL 23 NOVEMBRE 2012 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' NELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 gennaio 2002 è stato adottato lo Statuto del Comune di Cuneo, in vigore dal 28 marzo 2002;
- con successive deliberazioni del Consiglio comunale sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo originario, al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'Amministrazione locale;

Dato atto che:

- il 26 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 23 novembre 2012, n. 215, volta a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali;
- la legge introduce nella legislazione elettorale dei consigli comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali, le seguenti misure:
 - una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi delle candidature;
 - la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze per i candidati a consigliere: una per un candidato di sesso maschile e l'altra per una candidata di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l'annullamento della seconda preferenza;
- gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno assicurare l'attuazione della legge citata, adeguando lo Statuto comunale e i regolamenti del Comune di Cuneo;

Considerato che le proposte di modifica riguardano, in particolare, gli art. 22 comma 5, l'art. 31 comma 1 e l'art. 34 comma 2 dello Statuto, descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 92 dello Statuto;

AUSPICA

che il Consiglio Comunale approvi la novella di modificazione ed integrazione delle disposizioni di alcuni articoli dello Statuto del Comune di Cuneo contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (il testo consolidato dello Statuto comunale è quello che risulta nell'allegato A, colonna di destra).

INOLTRA

il presente ordine del giorno alla competente Commissione Consiliare Permanente perché avvii l'iter di modifica statutaria.

STATUTO COMUNALE

NORMA VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 22 (Nomine, designazioni, revoche)</p> <p>5. Gli indirizzi di nomina, nonché le nomine direttamente effettuate per espliciti sensi di legge, debbono prevedere norme atte a promuovere la presenza di entrambi i sessi tra i rappresentanti dell'ente o del consiglio</p>	<p>Art. 22 (Nomine, designazioni, revoche)</p> <p>5. Gli indirizzi di nomina, nonché le nomine e le designazioni direttamente effettuate per espliciti sensi di legge, debbono prevedere norme atte a garantire la presenza di entrambi i sessi tra i rappresentanti dell'ente o del consiglio</p>
<p>Art. 31 (Commissioni permanenti)</p> <p>1. Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno le commissioni consultive permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza e avendo cura di far rispettare un'equa presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali</p>	<p>Art. 31 (Commissioni permanenti)</p> <p>1. Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno le commissioni consultive permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza e garantendo un'equa presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali</p>
<p>Art. 34 (Composizione)</p> <p>2. E' preferibile che la composizione della Giunta sia rappresentata da entrambi i sessi</p>	<p>Art. 34 (Composizione)</p> <p>2. La composizione della Giunta deve garantire il principio di pari opportunità tra uomini e donne</p>